



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Superbonus 110%: quando serve l'asseverazione

Autore: Carlos Arija Garcia | 11/07/2020



Le caratteristiche della certificazione per gli stati di avanzamento dei lavori e i doveri del tecnico abilitato. Le sanzioni in caso di dichiarazione infedele.

Sarà possibile **cedere il credito** o avere lo **sconto in fattura** sui lavori di

ristrutturazione per il miglioramento energetico del proprio immobile quando lo **stato di avanzamento** arrivi almeno al **30%** del valore complessivo degli interventi da effettuare. Per beneficiare del **superbonus del 110%**, però, ci vorrà a quel punto l'**asseverazione** sottoscritta da un tecnico abilitato per certificare che i lavori rispondono ai requisiti tecnici fissati e che i costi sono congrui.

È un altro dei punti fermi che emergono dal testo del **decreto Rilancio** approvato dalla Camera e che, nei prossimi giorni (entro il 18 luglio), otterrà il via libera dal Senato. Nel frattempo, i ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, dell'Economia e delle Infrastrutture e i Trasporti si confronteranno per definire le regole attuative della maxi-detrazione, che verranno pubblicate subito dopo.

Quindi, e come avevamo già anticipato, non occorrerà attendere la fine dei lavori per cominciare ad utilizzare il **superbonus**, ma sarà possibile farlo in tre tappe. La prima, appunto, una volta raggiunto almeno il 30% del valore totale degli interventi. La seconda, dopo che è stato raggiunto almeno il 60%. Ci sarà, poi, il saldo finale.

Nel caso in cui si decida per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al primo stato di avanzamento, servirà l'asseverazione in cui il tecnico dovrà dichiarare il **rispetto dei requisiti** secondo quanto riportato dal progetto, degli attestati di **prestazione energetica** preliminari e delle **caratteristiche tecniche** dei componenti acquistati, come emerge anche dalle schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

Sarà possibile presentare l'asseverazione usando uno specifico modulo, che sarà allegato al decreto ministeriale in arrivo, per non più di due volte per ciascun intervento. Al termine dell'intervento, ci sarà l'asseverazione finale con tutto il necessario per poter dichiarare la chiusura dei lavori. L'**Enea** rilascerà la relativa ricevuta informatica con il codice identificativo dell'istanza da cui risulta lo **stato di avanzamento lavori**.

Tra gli **obblighi del tecnico** che firmerà l'asseverazione, c'è quello di dichiarare di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, ai fini di eventuali contestazioni. Dovrà dichiarare anche che il massimale della **polizza assicurativa**, da allegare all'atto di asseverazione a pena di nullità di quest'ultimo, è congruo al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi. Il massimale dovrà superare i 500mila euro.

Il modulo, che dovrà essere **compilato online** nel sito dell'Enea, dovrà riportare il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche. La stampa del modello compilato, firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina con timbro professionale, deve essere scansionata e poi trasmessa attraverso il portale Enea. A seguito della trasmissione, il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione con codice univoco identificativo. Enea effettua i dovuti controlli.

Per le **attestazioni infedeli**, oltre all'applicazione delle **sanzioni** penali dove c'è reato, il ministero dello Sviluppo Economico può irrogare sanzioni amministrative tra 2.000 e 15.000 euro e procedere nei confronti del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione falsa. L'attestazione infedele arriverà, infine, nelle mani dell'Agenzia delle Entrate per la decadenza dal beneficio fiscale e l'eventuale risarcimento dei danni.